



COMUNE DI PALERMO
SEGRETERIA GENERALE
Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo
Tel:091/7402354 – fax:091/7402478
e-mail:segretariogenerale@comune.palermo

Palermo 04/05/2016

prot. n. 761249/USG

Responsabile del procedimento: Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Nicoletta Mangiapane

OGGETTO: Erogazione buono pasto a fronte di lavoro straordinario non retribuito.

Trasmettere via e-mail

Al Sig. Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

gestioneterritorio@comune.palermo.it

m.licastri@comune.palermo.it

E, p.c.

Al Capo Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione

capogabinettosindaco@comune.palermo.it

Al Capo Area del Bilancio e Risorse Finanziarie

racioneriagenerale@comune.palermo.it

All'Area delle Risorse Umane

risorseumane@comune.palermo.it

In riscontro alla nota di pari oggetto, acquisita agli atti in data 01/04/2016, con n.355602 ed allegata in copia (**all.1**), si significa quanto segue.

Con deliberazione n. 465 del 21/10/2004, avente ad oggetto *"Approvazione nuovi criteri di fruizione dei buoni pasto per i dipendenti comunali del comparto e della dirigenza"*, la Giunta Comunale ha disposto, alla lettera a) del dispositivo, che *"il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa per la quale il dipendente effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle 8 ore e presti attività lavorativa per almeno 8 ore giornaliere con un intervallo di tempo tra le ore antimeridiane e pomeridiane non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti"*; ha inoltre stabilito che il buono pasto, fra gli altri casi, debba essere erogato *"per l'effettuazione di lavoro straordinario di almeno 2 ore preventivamente autorizzate dal dirigente competente, previa verifica della sussistenza del relativo budget eventualmente assegnato a ciascuna struttura secondo le modalità indicate nel contratto decentrato"* (punto 2, della successiva lettera b).

Al riguardo appare opportuno osservare come, nel caso di effettuazione di lavoro straordinario, il suddetto criterio di attribuzione del buono pasto risponda all'esigenza di consentire una preventiva valutazione della relativa spesa e, dunque, di poter stimare le risorse da destinarvi nel bilancio di previsione dell'ente.

E, tuttavia, il Capo Area Tecnica della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture, nella succitata nota, afferma esplicitamente che, negli uffici tecnici, vi è la necessità del ricorso all'autorizzazione di lavoro straordinario in misura superiore al *budget* disponibile, al fine consentire lo svolgimento di specifiche attività di istituto, quali quelle connesse alla direzione dei lavori.

Orbene, in riferimento alla vicenda *de qua*, si rileva che la disciplina contrattuale sull'erogazione del buono pasto, sostitutivo della mensa di servizio, in favore dei dipendenti comunali è rinvenibile negli articoli 45 e 46, del C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni ed Enti Locali successivo a quello del 01/04/1999, firmato dall'ARAN con le OO.SS. in data 14/09/2000.

In particolare, il comma 2 del citato art. 45, prevede, testualmente, che possano usufruirne “[...] i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. [...]”; il successivo comma 3, fa espressamente “[...] salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto”.

La menzionata disciplina contrattuale collettiva nazionale, come chiarito dall'ARAN ⁽¹⁾, non è suscettibile di *derogatio in pejus* poiché “[...] la materia dei buoni pasto e delle condizioni legittimanti la attribuzione degli stessi non costituisce oggetto di contrattazione decentrata integrativa, con conseguente inderogabilità delle previsioni generali contenute negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000”; in sede di contrattazione integrativa è consentito solo “Un limitato intervento delle parti negoziali decentrate [...] nel rispetto dei precisi termini fissati dalla disciplina dell'art.13 del CCNL del 9.5.2006”⁽²⁾.

¹⁾ cfr. ARAN, orientamenti applicativi, “parere RAL_1630”, reperibile sul sito istituzionale: <http://www.aranagenzia.it>

²⁾ si riporta, testualmente, l'art. 13, “Disposizioni in materia di buoni pasto”, del C.C.N.L. del 9/5/2006: “1. Nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività delle biblioteca, fermo

Pertanto, ad avviso di chi scrive, in applicazione delle richiamate disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, sembrerebbe doversi riconoscere il diritto del dipendente alla percezione del buono pasto anche per prestazioni di lavoro straordinario autorizzate dal dirigente in misura eccedente rispetto al *budget* a disposizione dell'ufficio, per le quali il lavoratore fruisca di riposo compensativo.

Espresso nei superiori termini il parere non vincolante dello scrivente, si trasmette la presente nota alle funzioni dirigenziali in indirizzo, per quanto di rispettivo interesse.

Distinti saluti.

**Il Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua**

restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.